CAMERA DEI DEPUTATI N. **3009**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ONORI, RICHETTI, ROSATO, BONETTI, RUFFINO, SOTTANELLI, GRIPPO, BENZONI, D'ALESSIO, PASTORELLA

Disposizioni di attuazione dell'articolo 2-*septies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernenti il regime sanzionatorio per il contrasto della diffusione dei contenuti della propaganda russa di guerra e l'individuazione delle autorità competenti per la sua applicazione

Presentata l'8 luglio 2026

Onorevoli Colleghi ! – L'articolo 2-*septies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, di seguito « regolamento », recante misure restrittive della propaganda di guerra russa, vieta di diffondere o di contribuire a diffondere, con qualsiasi mezzo, i contenuti delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi individuati nell'allegato XV al medesimo regolamento.

L'allegato XV consta di un lungo elenco – attualmente di trentadue soggetti e in costante aggiornamento – composto da emittenti radiotelevisive, testate giornalistiche e piattaforme mediatiche utilizzate dal « regime del Cremlino » per attività di guerra ibrida e direttamente gestite o comunque coordinate dai servizi di informazione estera russi per operazioni di influenza, manipolazione e sovversione contro l'ordine politico democratico degli Stati europei. La misura risponde alla sistematica campagna internazionale di manipolazione dei *media* e di distorsione dei fatti condotta dalla Federazione russa a sostegno della propria aggressione militare all'Ucraina, e la sua legittimità, anche sotto il profilo della compatibilità con la libertà di espressione e di informazione garantita dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è stata confermata dal Tribunale dell'Unione europea con la sentenza del 27 luglio 2022, resa nella causa T-125/22, RT France contro Consiglio.

Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro dell'Unione europea. Tuttavia, ai sensi degli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento, spetta ai singoli Stati membri stabilire le sanzioni applicabili alle violazioni e individuare le autorità nazionali preposte alla loro applicazione.

Nella risposta resa il 30 ottobre 2025 all'interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-04608, presentata dai deputati Richetti e Onori, concernente la proiezione in eventi pubblici di documentari prodotti o distribuiti dall'emittente televisiva russa Russia Today, il Ministero dell'interno ha reso noto che le articolazioni territoriali della Polizia di Stato, a fronte di numerose segnalazioni relative a eventi di questa natura presso sale e spazi pubblici, teatri, circoli e centri culturali, non hanno potuto che limitarsi a informare i promotori dell'esistenza della normativa dell'Unione europea e ha espressamente riconosciuto che, sebbene in base al regolamento spetti agli Stati membri stabilire le sanzioni e individuare l'autorità domestica competente ad applicarle, non è stata ancora adottata la relativa disciplina attuativa sul piano del diritto interno. Ne è derivato un vuoto di attuazione per il quale i divieti derivanti dal diritto dell'Unione europea, pur vincolanti, sotto questo aspetto sono rimasti privi di applicazione, come attestato dallo svolgimento nel territorio nazionale, dal 2022 a oggi, di centinaia di proiezioni pubbliche, eventi e iniziative di diffusione dei contenuti di Russia Today e degli altri soggetti compresi nel citato allegato XV al regolamento, nonché dalla diffusione dei medesimi contenuti e della relativa pubblicità sulla generalità delle piattaforme digitali.

Peraltro, il regolamento non vieta solo la diffusione dei contenuti dei soggetti nominativamente individuati e sottoposti alle restrizioni, ma anche delle « entità speculari » utilizzate per eludere i divieti, quando si verificano alcune di queste circostanze: la sostanziale identità di contenuti; la continuità di marchio, progettazione o interfaccia utente; la gestione comune; il reindirizzamento verso un soggetto sottoposto a restrizioni; la continuità dell'infrastruttura tecnica.

La necessità di un intervento del legislatore nazionale è resa non più procrastinabile dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 luglio 2026, resa nella causa C-67/25, Traugott Ickeroth, su rinvio pregiudiziale di un giudice penale tedesco investito di un procedimento a carico di soggetti che avevano ripetutamente diffuso, in un sito *internet* accessibile gratuitamente al pubblico, video provenienti dal canale RT-Russia Today Germany. In tale circostanza, la Corte ha chiarito che, ai fini dell'articolo 2-*septies*, paragrafo 1, del regolamento è irrilevante che la diffusione dei contenuti vietati sia effettuata o meno nell'ambito di un'attività economica; la nozione di « operatore » comprende qualsiasi persona responsabile, direttamente o indirettamente, della messa a disposizione dei contenuti vietati; tale qualificazione non dipende né dalla portata né dalla durata della diffusione effettuata, essendo questa l'unica interpretazione idonea, secondo l'intento del legislatore dell'Unione europea, a impedire la diffusione della propaganda posta in essere dalla Federazione russa.

La presente proposta di legge colma, pertanto, il vuoto di attuazione secondo due direttrici. In primo luogo, all'articolo 2, individua nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'autorità competente al contrasto delle forme di pubblicizzazione, distribuzione e trasmissione dei contenuti vietati attraverso piattaforme digitali e servizi di media audiovisivi e radiofonici, introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 300.000 per i responsabili. La stessa Autorità, accertate le violazioni, è competente a ordinare la rimozione dei contenuti dalle piattaforme mediatiche utilizzate e a sanzionare l'eventuale inottemperanza dei gestori. In secondo luogo, all'articolo 3, individua nel prefetto territorialmente competente l'autorità preposta al contrasto delle medesime condotte realizzate attraverso canali fisici, quali gli eventi pubblici, le manifestazioni e le iniziative analoghe, attribuendo altresì allo stesso il potere di vietare l'iniziativa in luogo pubblico o aperto

al pubblico e prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 a carico degli organizzatori.

Il regime così delineato ha natura esclusivamente amministrativa, si coordina con la legge 24 novembre 1981, n. 689, con la legge 31 luglio 1997, n. 249, e con il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Resta fermo il potere dell'autorità giudiziaria di accertare se dalle condotte sanzionabili emergano o meno profili penalmente rilevanti, a norma dell'articolo 275-*bis* del codice penale sulla violazione e sull'elusione delle misure restrittive imposte dall'Unione europea. Per questi casi è stata introdotta una clausola di riserva penale.

La disciplina introdotta dalla presente proposta di legge preserva integralmente la libertà di manifestazione del pensiero e di informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione: il divieto derivante dal diritto dell'Unione europea colpisce, infatti, la diffusione dei contenuti dei soggetti designati in quanto strumenti di propaganda di uno Stato che conduce una guerra di aggressione, non le opinioni comunque espresse sul conflitto, ed è espressamente fatta salva l'utilizzazione di estratti per finalità di cronaca, critica, discussione e ricerca.

La presente proposta di legge è composta da sette articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 disciplina il contrasto della diffusione dei contenuti vietati attraverso piattaforme digitali e servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, e dispone in materia di competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 3 disciplina il contrasto della diffusione dei contenuti vietati attraverso canali fisici, come le iniziative pubbliche, e prevede le competenze del prefetto.

L'articolo 4 individua procedimenti sanzionatori distinti per le violazioni di cui agli articoli 2 e 3, prevedendo altresì disposizioni comuni.

L'articolo 5, concernente i flussi informativi, dispone il coordinamento tra le Forze di polizia, i servizi di sicurezza e le autorità preposte al contrasto delle violazioni.

L'articolo 6 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero dell'interno trasmettano alle Camere relazioni annuali sull'attuazione della legge, con l'indicazione delle violazioni accertate, dei provvedimenti adottati e delle sanzioni irrogate.

L'articolo 7 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni di attuazione dei divieti previsti dall'articolo 2-*septies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, di seguito denominato « regolamento », concernenti il regime sanzionatorio per il contrasto della diffusione dei contenuti della propaganda russa di guerra e l'individuazione delle autorità competenti per la sua applicazione, in conformità agli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento.

2. Ai fini della presente legge, si intendono per « contenuti vietati » i contenuti delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato XV al medesimo regolamento, nonché dei soggetti a questi assimilati, dei quali la diffusione o l'agevolazione o il contributo alla diffusione, con qualsiasi mezzo, è vietata ai sensi dell'articolo 2-*septies* del medesimo regolamento.

3. Le sanzioni previste dalla presente legge si applicano a chiunque diffonde, direttamente o indirettamente, contenuti vietati, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro, nonché dagli effetti e dalla durata dell'attività.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'utilizzazione di estratti dei contenuti vietati per finalità di cronaca, di critica, di discussione e di ricerca nei limiti giustificati da tali finalità.

Art. 2.

(Contrasto della diffusione di contenuti vietati attraverso piattaforme digitali e servizi di media audiovisivi e radiofonici)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del decreto-legge 17

maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è l'autorità competente al contrasto delle forme di pubblicizzazione, distribuzione e trasmissione di contenuti vietati attraverso piattaforme digitali e servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi compresi le piattaforme per la condivisione di video, i servizi della società dell'informazione, le reti di comunicazione elettronica e le relative applicazioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, per ciascuna violazione dei divieti di cui all'articolo 1, comma 2, nelle forme di cui al comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 300.000.

3. La misura della sanzione è determinata, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto:

a) della potenziale diffusione dei contenuti vietati, valutata in relazione all'ampiezza dell'utenza raggiungibile e alle modalità tecniche di trasmissione o di distribuzione;

b) della natura commerciale o non commerciale della piattaforma o del servizio impiegati.

4. L'AGCOM, accertata la violazione di uno dei divieti di cui all'articolo 1, comma 2, con proprio provvedimento, ordina al gestore della piattaforma digitale o del servizio di *media* in cui detta violazione è avvenuta la rimozione dei contenuti vietati ovvero la disabilitazione dell'accesso ai medesimi, anche mediante il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi di protocollo *Internet* (IP), ivi compresi i sottodomini, i domini di reindirizzamento e ogni altra risorsa tecnica funzionale a eludere il divieto.

5. I destinatari dell'ordine di cui al comma 4 vi ottemperano entro il termine indicato dall'AGCOM, comunque non superiore a ventiquattro ore dalla notificazione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 4 del presente articolo si applica

quanto previsto dall'articolo 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AGCOM adotta, con proprio regolamento, le disposizioni di attuazione del presente articolo e ne promuove la conoscibilità da parte dei gestori dei servizi di cui al comma 4 anche mediante forme di comunicazione preventiva e di pubblicità permanente nel proprio sito *internet* istituzionale.

8. L'AGCOM esercita le funzioni di cui al presente articolo avvalendosi dei poteri istruttori, di vigilanza e di accertamento ad essa attribuiti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Art. 3.

(Contrasto della diffusione di contenuti vietati attraverso canali fisici)

1. Il prefetto territorialmente competente è l'autorità preposta al contrasto delle forme di pubblicizzazione, distribuzione e trasmissione di contenuti vietati attraverso i canali fisici, quali gli eventi pubblici, le manifestazioni, le proiezioni, le rassegne, le esposizioni e le iniziative analoghe.

2. Quando le condotte di cui al comma 1 si svolgono o sono destinate a svolgersi in un luogo pubblico o aperto al pubblico, il prefetto può vietarne lo svolgimento ovvero, se già in corso, ordinarne la cessazione, con provvedimento motivato.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 2, nelle forme indicate dal comma 1 del presente articolo, agli organizzatori dell'iniziativa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

4. La misura della sanzione di cui al comma 3 è determinata, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto della potenziale diffusione dei contenuti vietati assicurata dall'iniziativa, valutata in relazione al numero dei destinatari raggiungibili, alla pubblicità dell'evento e alle modalità di realizzazione.

Art. 4.

(Procedimenti sanzionatori e disposizioni comuni)

1. Ai fini dell'accertamento della violazione dei divieti di cui all'articolo 1, comma 2, alla contestazione, all'applicazione e alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e, per le materie di rispettiva competenza, quelle di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

2. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi della presente legge sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

(Flussi informativi e coordinamento interistituzionale)

1. Le Forze di polizia, i servizi di sicurezza e gli uffici pubblici che, nell'esercizio delle proprie funzioni, acquisiscono notizie relative alla violazione dei divieti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a trasmetterle tempestivamente alle autorità di cui agli articoli 2 e 3, secondo i rispettivi profili di competenza.

Art. 6.

(Relazioni alle Camere)

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, l'AGCOM e il Ministero dell'interno trasmettono alle Camere, secondo i rispettivi profili di competenza, le relazioni sull'applicazione della presente legge e sullo stato di attuazione dell'articolo 2-*septies* del regolamento, con l'indicazione delle violazioni accertate, dei provvedimenti adottati e delle sanzioni irrogate.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

19PDL0205450